

mento, rappresenta che si conducono i contribuenti, già tanto onerati, alla impotenza di far fronte alle spese di coltura dei loro beni.

Chiede venga soppressa la Camera dei conti, e il risparmio di lire 173,700 annue, devoluto ad accrescere lo stipendio dei giudici di mandamento, che il petente vorrebbe convertiti in giudici di pace. Dopo di che suggerisce di dare ai magistrati d'appello la revisione delle sentenze dei Consigli di intendenza, ai quali vorrebbe pur tolta la giurisdizione sul contenzioso. Propone finalmente una riforma, e nuova circoscrizione sui Consigli d'intendenza.

La vostra Commissione, vista l'importanza di questa petizione, propone di mandarla all'archivio della Camera, onde essere quando che sia consultata.

(La Camera approva.)

Petizione 768. Quarantadue militi di San Giorgio Canavese domandano l'annullamento delle elezioni dei superiori della loro cittadina milizia.

Presentano annessi documenti per dimostrare non solamente che furono opera del *maggiore*, della *illegalità*, della *falsificazione*, ma eziandio per il niun effetto dei richiami da loro fatti presso l'intendenza d'Ivrea e presso il Ministero dell'interno.

Premettendo la invalidità dell'atto, considerano tali superiori come *illegittimi*, ed instano in conseguenza per l'annullamento delle condanne applicate ai militi per mancanza agli ordini superiori suddetti.

Esprimono la necessità di una provvidenza sollecita a scanso di *sinistre conseguenze*.

La Commissione, convinta che le irregolarità riferite particolarmente nelle carte d'appoggio sono gravi, considerando quanto sono detestabili gli intrighi nella milizia destinata alla conservazione delle nostre libertà e dell'ordine interno, vi propone l'invio di questa petizione al ministro dell'interno perchè opportunamente provveda.

(La Camera approva.)

Petizione 627. G. B. Pratis chiede venga soppressa l'annualità che suol pagarsi al cardinale di Corte sotto il titolo di *piatto* in lire 30,000.

Si osserva alla Camera che veramente la carica di cardinale di Corte non fu occupata da molto tempo, non essendo stato rimpiazzato l'ultimo titolare, il cardinale M... Sarebbe perciò da proporre l'ordine del giorno, ma siccome il petizionario chiede inoltre che si facciano interpellanze al Ministero onde sapere, come dice, se vi siano altre eminenze che possono costar qualche cosa, e che nel caso affermativo la Camera provveda a che cessi tale spesa, così io, per aderire al voto del petente, faccio osservare che vi ha un cardinale protettore, a cui si pagano 4000 scudi all'anno, e per ciò solo propongo il rinvio di questa petizione ai ministri di grazia e giustizia e dell'estero.

(La Camera approva.)

Petizione 888. Carapietra, impiegato comunale a Savona, domanda che nella nuova legge municipale venga provveduto circa il numero, lo stipendio, gli avanzamenti, la giubilazione degli impiegati nelle segreterie comunali.

Sebbene la petizione non contenga alcuna preziosa notizia di cui possa usufruttare la Camera nello studio della legge che aspetta ancora dal Ministero, la Commissione è d'avviso e vi propone che sia deposta negli archivi della Camera acciò se ne tenga il conto che può meritare a tempo suo.

(La Camera approva.)

Petizione 622. Luigi Faldella, nel supposto caso, come egli dice, che il Parlamento venga a decretare la vendita dei beni

demaniali ed ecclesiastici, propone varie provvidenze regolamentarie.

La vostra Commissione, considerando che è sempre un bene aver lumi per le riforme che possono operarsi in proposito, propone di rimettere questa petizione all'archivio della Camera.

(La Camera approva.)

DEGIORGIS, relatore. Petizione 1595. Sedici avvocati sottoscritti a questa petizione rappresentano: che col regio editto 30 ottobre 1847, mentre stabilivasi presso di noi un magistrato supremo di cassazione, disponevasi che gli avvocati patrocinanti presso lo stesso magistrato sarebbero stati nominati e scelti dal Re fra coloro che da 10 anni avessero esercitato il patrocinio, ed in quel numero che sarebbe stato fissato con successive determinazioni;

Che in esecuzione di tali disposizioni venivano scelti 20 avvocati fra quelli che patrocinavano in questa capitale, a cui aggiungevasi i professori e gli altri membri della facoltà legale di Torino, che dichiaravansi essi pure ammissibili al patrocinio nanti il suddetto magistrato, semprechè si verificasse in loro la condizione del decennale esercizio;

Che l'esclusiva facoltà del patrocinio accordata a pochi in pregiudizio dei molti che vi avrebbero avuto un egual diritto, diede luogo a molti reclami che parecchi degli avvocati esclusi fecero pervenire al Ministero, diretti a far eliminare un'ingiusta esclusione, che a loro credere veniva ad offenderli nella loro onestà e riputazione;

Che il Ministero che trovavasi al potere nello scorso febbraio ha già riconosciuta la giustizia dei fatti riclami, dappoichè in quell'epoca presentava al Parlamento un progetto di legge diretto a far cessare l'esclusione lamentata, progetto che rimase privo di sanzione per essere stata sciolta poco dopo la Camera elettiva;

Che il sistema fin qui adottato non dev'essere più lungamente tollerato sia perchè apre la via ai favori ed ai raggi, sia perchè costituisce un odioso privilegio che favorisce alcuni pochi e pregiudica tutti gli altri;

Chiedono in conseguenza che la Camera voglia provvedere al bisogno, eccitando il ministro di grazia e giustizia a presentarle un nuovo progetto di legge sulla materia, pigliando essa stessa l'iniziativa che le compete, se lo crede opportuno.

La Commissione, ritenuto che lo Statuto proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge;

Che quest'eguaglianza è lesa dalle disposizioni del regio editto 30 ottobre 1847 nella parte in cui è lasciata facoltà al Governo di scegliere, fra gli avvocati che esercitano da 10 anni la professione, quelli che devono essere ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione;

Che la facoltà di questa scelta è ingiusta ed arbitraria, perchè esclude dal patrocinio coloro che trovandosi nella medesima condizione del decennale esercizio, per cui è presunta la loro idoneità ad esercitarlo, avrebbero un eguale diritto per esservi ammessi, oltrechè non può dissimularsi come l'intrigo ed il favore possano spesso concorrere nel determinare la preferenza;

Che l'interesse della giustizia, egualmente che quello dei giustiziabili, esigendo imperiosamente che il merito sia dappertutto riconosciuto e riverito senza distinzione di capitale o provincia, devesi eliminare qualunque arbitraria esclusione che non sia fondata sulla legge, nè questa può fissare in proposito che norme generali applicabili a tutti indistintamente, e dirette a stabilire le condizioni della presunta capacità ed idoneità all'esercizio della professione, vi propone in conseguenza di rinviare la petizione al signor ministro di grazia e